

CONSIGLIO DEI MINISTRI

ACCORDO

**relativo ai noli e alle condizioni di trasporto per il carbone e l'acciaio
sul Reno**

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI:

- DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
- DEL REGNO DEL BELGIO
- DELLA REPUBBLICA FRANCESE
- DELLA REPUBBLICA ITALIANA
- DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO
- DEL REGNO DEI PAESI BASSI

RIUNITI NEL CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI E DEBITAMENTE AUTORIZZATI A TAL FINE,

viste le disposizioni degli articoli 4 e 70 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e visti i principi sanciti dalle disposizioni del paragrafo 10, commi 1, 2 e 3 della Convenzione sulle Disposizioni transitorie,

con riferimento alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, conclusa a Mannheim il 17 ottobre 1868, e alle modificazioni e completamenti ad essa apportati,

con riserva circa la interpretazione delle disposizioni di tale Convenzione relative alla libertà di navigazione e di commercio, nonchè al suo campo di applicazione,

con riferimento alle conclusioni della sessione del 1952 della Conferenza economica per la navigazione renana, riunita sotto gli auspici della Commissione centrale per la navigazione sul Reno,

risoluti:

- a impedire che venga rifiutato o reso più disagiata il trasporto del carbone e dell'acciaio per alcuni commercianti o consumatori, a seguito di accordi intercorsi tra le imprese di navigazione, ovvero che alcuni commercianti o consumatori oppure gruppi di commercianti o di consumatori vengano a trovarsi in posizione privilegiata,
- ad assicurare agli imprenditori di navigazione il pacifico godimento del diritto di concludere liberamente contratti di noleggio,
- a promuovere al rispetto delle norme del Trattato relative al divieto di discriminazioni e alla soluzione del problema della pubblicità o comunicazione dei noli e condizioni di trasporto,

risoluti ad approvare e sostenere gli sforzi che l'Alta Autorità compirà, a tal fine e nei limiti della sua competenza,

considerando che la formazione dei noli per il traffico renano tra porti appartenenti a Stati diversi non è soggetta ad alcuna regolamentazione da parte dei Governi,

considerando che, a parere di tutti i Governi interessati, è impossibile per i Governi stabilire una regolamentazione della formazione dei noli, nel traffico che oltrepassa le frontiere, per i percorsi contemplati dall'articolo primo della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno,

considerando che esistono in taluni Stati membri norme nazionali regolamentari circa la formazione dei noli per il traffico interno renano,

considerando che da tale stato di cose possono derivare, per gli utilizzatori posti in condizioni comparabili, differenze tra il livello dei noli soggetti a regolamento e quello dei noli internazionali liberi, non giustificate e tali da condurre ad una situazione contrastante con le norme del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

I Governi degli Stati membri che hanno promulgato prescrizioni sulla formazione dei noli per il traffico interno sulle vie navigabili soggette alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno conclusa a Mannheim il 17 ottobre 1868, così come essa è stata modificata e completata, si impegnano, in collegamento con

l'Alta Autorità e nei limiti di quanto richiesto dal rispetto delle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, a realizzare o a provocare l'adattamento del livello dei noli fissati in base a dette prescrizioni al livello dei noli rappresentativi liberamente stabiliti, risultanti, specialmente da contratti a lungo termine, applicabili ai traffici comparabili impegnanti queste vie navigabili e oltrepassanti le frontiere.

Articolo 2

Ciascuno dei Governi degli Stati membri concorderà con l'Alta Autorità una procedura che consenta a quest'ultima di avere una visione esatta e completa dei noli fluviali e delle condizioni di trasporto di cui all'articolo primo.

Articolo 3

Qualora l'applicazione del presente Accordo non fosse impossibile per la mancanza di un'efficiente organizzazione della navigazione fluviale, in ispecie per quanto riguarda i noleggiatori privati, i Governi interessati si sforzeranno, nei limiti della Convenzione di Mannheim, di adottare o di provocare, per la navigazione fluviale dei loro paesi, le misure di organizzazione necessarie ai fini della realizzazione delle raccomandazioni della Conferenza economica per la navigazione renana.

Articolo 4

Qualora gravi difficoltà nel campo economico in genere o nel settore dei trasporti, ovvero perturbazioni profonde e persistenti del mercato ostacolino l'esecuzione del presente Accordo o allorchè tale esecuzione rischi di provocare difficoltà o perturbazioni del genere, i Governi degli Stati membri si riuniranno a richiesta di uno Stato membro o dell'Alta Autorità, allo scopo di decidere, previa consultazione della Commissione centrale per la navigazione sul Reno e tenendo conto dei risultati o dei suggerimenti della Conferenza economica per la navigazione renana, in merito alle misure intese ad adattare le disposizioni dell'articolo primo alla nuova situazione.

Articolo 5

Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata.

Qualora, a parere di uno Stato membro, la sua applicazione provochi difficoltà e queste non possano essere eliminate entro sei mesi mediante la procedura contemplata dall'articolo 4, il presente Accordo può essere denunciato con un preavviso di tre mesi; tale preavviso può avere decorrenza soltanto dopo lo scadere del termine di ventun mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Prima di procedere alla denuncia, lo Stato membro interessato comunicherà agli altri Stati membri e all'Alta Autorità le misure sostitutive che intende adottare per ottemperare alle norme del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Detto Stato sarà tenuto a consultare l'Alta Autorità, prima della scadenza del termine di denuncia, riguardo alle misure sostitutive che intende adottare.

Articolo 6

Il presente Accordo, inserito nel processo verbale delle dichiarazioni del Consiglio speciale dei Ministri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Comunità* quando il Segretario Generale del Consiglio speciale dei Ministri di tale Comunità avrà ricevuto da parte di tutti gli Stati membri notificazione ufficiale dell'applicabilità dell'Accordo secondo le disposizioni del loro diritto interno.

Il Segretario Generale informerà gli altri Stati membri delle notificazioni ricevute.

L'Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Comunità*.

«

Conformemente, alle disposizioni dell'articolo 6 dell'Accordo relativo ai noli e alle condizioni di trasporto per il carbone e l'acciaio sul Reno, il testo di tale accordo viene pubblicato, poichè il Segretario Generale del Consiglio speciale dei Ministri ha ricevuto la notifica ufficiale di tutti gli Stati membri, come previsto dalle suddette disposizioni.

Lussemburgo, 1° febbraio 1958

Il Segretario Generale

del

Consiglio speciale dei Ministri.

Christian CALMES »
